



# NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DEI VINI



Edizione 2025

**OIV**

**ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO**

---

# **NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DEI VINI**



OIV – 1, rue Monge, Hôtel Bouchu dit d'Esterno– 21000 DIJON – Tel.: 01.44.94.80.80 –  
email: [ecodroit@oiv.int](mailto:ecodroit@oiv.int)  
– OIV – Edizione 2025  
ISBN: 978-2-85038-103-4

---

## **PREFAZIONE**

*La presente norma è una raccomandazione dell'OIV agli Stati membri. Il suo fine è facilitare il commercio internazionale e garantire ai consumatori l'accuratezza e la veridicità delle informazioni.*

*La norma è ispirata a quella adottata dal Codex Alimentarius per l'etichettatura degli alimenti preconfezionati.<sup>1</sup>*

*Le disposizioni riguardanti le indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta dei vini preimballati destinati alla vendita ai consumatori e le indicazioni facoltative lasciate alla discrezione degli operatori o degli Stati sono state adottate nel corso dei lavori del Gruppo "Regolamentazione e controllo della qualità" e della Commissione III in occasione delle 63<sup>a</sup>, 64<sup>a</sup>, 65<sup>a</sup>, 68<sup>a</sup>, 72<sup>a</sup>, 73<sup>a</sup> e 83<sup>a</sup> assemblee generali dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino, tenutesi nel 1983, 1984, 1985, 1988, 1992, 1993 e 2003 e in occasione delle 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 18<sup>o</sup>, 19<sup>a</sup>, 20<sup>a</sup>, 21<sup>a</sup> e 22<sup>a</sup> assemblee generali dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, tenutesi nel 2005, 2006, 2010, 2011, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.*

---

<sup>1</sup> Norma generale per l'etichettatura degli alimenti preconfezionati (CODEX Alimentarius Codex Stan I-1985).

## 1. **DISPOSIZIONI GENERALI**

### 1.1 **Definizioni:**

“**Etichetta**”: qualunque cartellino, marchio, immagine o altro materiale descrittivo, scritto, stampato, perforato, apposto, inciso o applicato sull'imballaggio (recipiente) di un vino o a questo allegato,

“**Etichettatura**”: qualsiasi elemento scritto, stampato o grafico che figura sull'etichetta, accompagna il vino anche in modalità elettronica o è mostrato vicino ad esso, compresi quelli finalizzati a promuoverne la vendita,

“**Etichetta elettronica**”: etichetta (o alcuni dei suoi elementi) in modalità elettronica,

“**Campo visivo unico**”: qualunque parte della superficie dell'imballaggio (recipiente), ad esclusione della sua base, che può essere vista senza dover girare l'imballaggio (recipiente).

“**Vino preconfezionato**”: un vino preimballato in un contenitore, pronto per essere offerto al consumatore o per fini di servizio.

“**Ingrediente**”: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi alimentari, utilizzata nell'elaborazione di un vino e presente nel prodotto finale anche se in una forma modificata. I coadiuvanti tecnologici descritti nel *Codex enologico internazionale* dell'OIV e qualsiasi residuo di tali coadiuvanti tecnologici non sono considerati ingredienti,

“**Dichiarazione nutrizionale**”: indicazione o elenco standardizzato delle sostanze nutritive contenute in un prodotto alimentare.

### 1.2 **Campo di applicazione**

#### 1.2.1 **Il prodotto**

La norma di etichettatura dei vini si applica ai prodotti che rispondono alla definizione di vino del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV, ossia:

*Il vino è esclusivamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, pigiata o meno, o del mosto d'uva. Il suo titolo alcolometrico volumico effettivo non può essere inferiore a 8,5% vol.*

*Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche del clima, del terroir o del vitigno, di speciali fattori qualitativi o delle tradizioni proprie di alcuni vigneti, il titolo alcolometrico minimo totale può essere ridotto a 7% vol. dalla normativa specifica della regione interessata.*

La presente norma non si applica ai vini speciali definiti dal suddetto Codice. Ciò nonostante, i vini sotto fioretta che rispondono alla citata definizione di vino rientrano nel campo di applicazione della presente norma.

**1.2.2** L'etichettatura è obbligatoria per i vini preimballati destinati alla vendita al consumatore finale.

Laddove sia previsto dalla presente risoluzione (norma per l'etichettatura), gli Stati membri dell'OIV possono autorizzare la presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative mediante etichetta elettronica.

**1.3.** L'etichettatura deve includere delle indicazioni obbligatorie, alle quali è possibile aggiungere delle indicazioni facoltative. Sono autorizzate solo le indicazioni che rientrano in queste due categorie.

**1.4.** *Indicazioni ingannevoli* - È fatto divieto dell'uso di qualsiasi dicitura, simbolo o immagine che possa generare confusione sull'origine e/o la natura del prodotto.

**1.5.** L'eventuale ricorso all'etichetta elettronica per presentare delle indicazioni obbligatorie deve essere accompagnato da un link chiaro e diretto sull'etichetta che specifichi quali sono le informazioni fornite per via elettronica.

Le indicazioni obbligatorie e facoltative descritte nella presente norma e riportate sull'etichetta elettronica non devono figurare insieme ad altre informazioni commerciali o promozionali.

Non è consentito raccogliere o tracciare alcun dato personale/degli utenti, salvo diversamente disposto dalla legislazione nazionale in vigore.

Il link diretto all'etichetta elettronica presente sull'etichetta dovrebbe essere identificato in modo chiaro attraverso modalità di presentazione non scritta come pittogrammi o simboli facilmente visibili e ben comprensibili per i consumatori.

## **2. INDICAZIONI OBBLIGATORIE**

### **2.1. La denominazione commerciale**

#### **2.1.1 L'uso del termine "vino".**

L'uso del termine "vino" o (senza alcun pregiudizio del punto 2.1.2.2) qualunque altra dicitura sostitutiva è obbligatorio nell'etichettatura del prodotto che risponda alla definizione di cui al punto 1.2.1. Può essere integrato con diciture riguardanti il suo tipo o la sua specifica classificazione. Fatte salve le disposizioni che gli Stati possono rendere obbligatorie per la produzione nazionale, nessuno può opporsi all'immissione sul mercato di un prodotto che risponda a questa definizione e venga presentato con la sola denominazione: "vino".

Senza pregiudizio alcuno delle disposizioni peculiari di alcuni prodotti che comportano nella loro denominazione la parola "vino" accompagnata da un'indicazione complementare, la parola "vino" impiegata da sola può applicarsi soltanto al prodotto definito al punto 1.2.1.

#### **2.1.2 La denominazione di origine o l'indicazione geografica.**

##### **2.1.2.1. Definizioni**

###### **Indicazione geografica**

Per indicazione geografica si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda i vini, la protezione dell'indicazione geografica:

- è soggetta alla raccolta di almeno l'85% dell'uva nella specifica area geografica.

Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, la protezione dell'indicazione geografica:

- è subordinata alla realizzazione della fase decisiva della sua produzione nel paese, regione, luogo o nell'area definiti.

###### **Denominazione di origine**

Per denominazione di origine si intende qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine,

---

<sup>2</sup> Articoli 22.1 e 23.1 dell'Accordo TRIPS.

che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà<sup>3</sup>.

La protezione della denominazione di origine è subordinata alla condizione che il raccolto e la sua trasformazione in vino avvengano nella regione o nell'area definiti.

**2.1.2.2.** Qualora un vino benefici di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica rispondenti alle suindicate definizioni e questa figura in una lista pubblicata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, l'uso di tale denominazione di origine o di tale indicazione geografica in etichetta, in conformità alle leggi del paese produttore, è obbligatorio.

In tal caso, la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono costituire la denominazione commerciale e sostituire la parola "vino".

Onde evitare confusione con altre denominazioni, si raccomanda di rendere obbligatorio l'uso di una dicitura supplementare caratteristica del prodotto, come ad esempio: "Denominazione di origine..."

## **2.2. Indicazione del titolo alcolometrico volumico**

È obbligatorio indicare il titolo alcolometrico effettivo espresso in percentuale del volume del prodotto, con una tolleranza dello 0,5%.

Ciò nonostante, la tolleranza è aumentata a 0,8% per i vini adatti all'invecchiamento e i vini sotto fioretta.

## **2.3. Indicazione delle sostanze<sup>4</sup> note per provocare allergie o intolleranze**

La presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze deve essere indicata sull'etichetta del vino.

Le sostanze interessate sono:

- i residui di proteine chiarificanti nel vino (latte, prodotti a base di latte, uova e prodotti a base di uova, proteine del grano), ammesso che la loro presenza sia rilevabile nel prodotto finale mediante un metodo di analisi conforme ai criteri stabiliti dal metodo OIV-MA-AS315-23,
- i solfiti in concentrazione pari o superiore a 10 mg/L."

---

<sup>3</sup> Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2015, articolo 2.1.i).

<sup>4</sup> Si intende per "sostanza" qualsiasi alimento, ingrediente o coadiuvante tecnologico.

## **2.4. Contenuto netto**

Il contenuto netto deve essere dichiarato utilizzando il sistema metrico (Sistema internazionale di unità, SI).

La dichiarazione del contenuto netto rappresenta la quantità di prodotto al momento del confezionamento ed è riferita a un sistema di controllo della quantità basato sulla media.

Si raccomanda che il sistema di controllo della quantità basato sulla media sia compatibile con i requisiti stabiliti nella Raccomandazione internazionale OIML R 87 "Quantità di prodotto negli imballaggi preconfezionati" e successivi aggiornamenti dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale.

## **2.5. Il paese di origine**

**2.5.1** Negli scambi internazionali, il nome ufficiale o abituale del paese di origine deve essere indicato se il prodotto proviene da uve raccolte e vinificate in tale paese.

**2.5.2** L'uso del nome di uno Stato nella modalità suindicata è subordinato all'accordo di tale Stato:

- qualora il vino sia stato elaborato in un paese diverso da quello dove sono state raccolte le uve,
- qualora il vino sia il risultato del taglio di vini di diversi paesi.

## **2.6. Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio**

**2.6.1** Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di preimballaggio et quelle relative a chi si occupa del preimballaggio o all'importatore (come specificato nell'articolo 2.6.4) non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa la sua qualità evocando aziende o persone.

**2.6.2** Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:

- il nome completo della persona fisica, o
- la ragione sociale dell'azienda, o
- il nome commerciale di quest'ultima, che si assume la responsabilità del prodotto posto nell'imballaggio preconfezionato da essa stessa o per suo conto.

**2.6.3** L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della sede di chi si occupa del preimballaggio.



Laddove il nome e/o l'indirizzo del responsabile del preimballaggio possano verosimilmente indurre in errore il consumatore, devono essere sostituiti con un codice di riferimento allo Stato membro in questione. In tal caso, nell'etichettatura figureranno il nome e l'indirizzo di un'azienda responsabile della distribuzione o della commercializzazione del prodotto.

**2.6.4** Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti o integrati con il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore se il vino viene importato sfuso e imbottigliato nello Stato membro.

## **2.7. Identificazione dei lotti**

L'indicazione del numero di lotto, ovvero l'indicazione che consente di identificare una quantità definita di un vino prodotto (e condizionato) in condizioni analoghe, viene liberamente scelta dagli operatori, di modo che tale indicazione possa essere chiaramente distinta in quanto tale.

### **3. INDICAZIONI FACOLTATIVE**

#### **3.1. Elenco delle indicazioni facoltative**

##### **3.1.1 Marchio commerciale**

- Un marchio commerciale deve essere conforme alle norme stabilite dal diritto nazionale,
- Un marchio commerciale non può violare la protezione delle denominazioni di origine riconosciute e delle indicazioni geografiche riconosciute come definite dall'OIV. Inoltre, esso non può generare confusione nelle persone a cui si rivolge, né riguardo alla denominazione di origine o all'indicazione geografica, né riguardo alla provenienza geografica dei prodotti,
- Un marchio commerciale non deve creare confusione, in particolare circa il produttore, il rivenditore, la varietà della vite e l'annata.

##### **3.1.2 Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione**

Il nome di una o più persone, aziende o gruppi di persone coinvolte nella commercializzazione del vino per aver partecipato:

- all'elaborazione,
- alla selezione,
- al preimballaggio (qualifica di responsabile del preimballaggio),
- alla distribuzione (ristorazione, ecc.).

##### **3.1.3 Termini che si riferiscono al nome dell'azienda viticola**

L'utilizzo del nome dell'azienda viticola in combinazione con, ad esempio, château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, villa, torre, ecc., nella presentazione del vino, è soggetto ai seguenti criteri:

- il vino deve provenir esclusivamente da tale azienda: uve raccolte e vinificate nell'azienda così designata,
- la qualifica dell'azienda viticola deve corrispondere agli usi del paese e non creare confusione tra i consumatori,
- il vino deve avere diritto a un'indicazione geografica o a una denominazione di origine e deve essere indicata come tale.

L'uso di un nome di un'azienda viticola non deve in ogni caso entrare in conflitto con altri diritti legittimi di proprietà intellettuale, quali indicazioni geografiche, denominazioni di origine o marchi commerciali precedentemente registrati. Gli Stati membri possono prevedere dei meccanismi di coesistenza.

### **3.1.4 Nome della varietà di vite**

- a) Può essere indicata solo se:
- il vino è stato elaborato con almeno l'85% di uve di tale varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l'edulcorazione),
  - la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
  - il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute;
- b) qualora siano indicati i nomi di due o più varietà di uva da vino o i loro sinonimi, il prodotto in questione deve essere stato ottenuto almeno all'85% da tali varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l'edulcorazione).

La varietà di uva da vino devono essere indicate in etichetta in ordine decrescente di percentuale utilizzata e con caratteri della stessa dimensione.

Nessuna varietà di uva da vino può figurare sull'etichetta se è stata utilizzata in una proporzione inferiore rispetto a un'altra varietà non indicata in etichetta.

Per garantire il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli Stati di accertarsi della tracciabilità dei volumi di varietà di uva utilizzata/ e nel prodotto elaborato.

### **3.1.5 Annata o anno di raccolta**

Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti per almeno l'85% da uve dell'anno indicato.

### **3.1.6 Tipo di vino<sup>5</sup>**

Le indicazioni relative al contenuto zuccherino sono le seguenti:

- Secco, quando il vino contiene al massimo 4 g/L di glucosio + fruttosio oppure 9 g/L se l'acidità totale (espressa in grammi di acido tartarico per litro) non è inferiore di oltre 2 g/L rispetto al tenore di glucosio + fruttosio.
- Semi-secco o abboccato, quando il contenuto zuccherino del vino è superiore al contenuto zuccherino indicato al primo punto e non eccede:
  - 12 g/L,
  - o 18 g/L se la differenza tra il contenuto zuccherino e il livello di acidità totale espresso in grammi per litro di acido tartarico non eccede i 10 g/L,

---

<sup>5</sup> Il contenuto zuccherino è determinato mediante il metodo di analisi "glucosio + fruttosio" descritto nella *Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti*.

- Semi-dolce o amabile, quando il vino contiene valori più alti rispetto a quelli indicati al secondo punto e raggiunge al massimo 45 g/L,
- Dolce, quando il vino ha un tenore di glucosio + fruttosio minimo di 45 g/L.

### **3.1.7 Invecchiamento del vino**

Diciture relative all' "invecchiamento del vino" o equivalenti, possono essere utilizzate solo se esiste una norma nazionale che definisce le condizioni dell'invecchiamento.

### **3.1.8 Menzioni tradizionali relative alla qualità**

L'indicazione delle menzioni relative a una qualità superiore del vino (Grand vin, cru, vin supérieur, classico, vino nobile, ecc.) devono rispettare le seguenti condizioni:

- il vino deve avere diritto a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica,
- le menzioni devono essere state attribuite da un organismo ufficiale del paese di produzione e fare riferimento sia alla classificazione dei territori viticoli, sia a dei criteri di qualità del vino,
- le etichette devono indicare l'annata.

### **3.1.9 Medaglie e riconoscimenti**

L'indicazione relativa alle medaglie o ai riconoscimenti è subordinata a:

- la loro attribuzione in competizioni aperte, ai sensi delle norme concordanti con i criteri definiti dall'OIV e su una quantità di vino omogenea e definita.
- l'esistenza di prove documentali, riferite al lotto (articolo 2.7) interessato.
- Le medaglie e i riconoscimenti ricevuti da un singolo vino portano il nome del concorso e l'anno del premio e, in linea generale, devono applicarsi esclusivamente ai vini che portano il nome con il quale ha partecipato il relativo campione. Tuttavia, tenendo in considerazione che un vino potrebbe essere ammesso a un concorso prima che allo stesso venga assegnato un marchio, si dovrà concedere il mantenimento del premio aggiudicato al vino vincitore, sempre che il regolamento del concorso enologico lo consenta.

### **3.1.10. Altre diciture**

Fermo restando il rispetto della legislazione nazionale, potranno altresì figurare altre indicazioni facoltative: diciture o testi che facciano in particolare

riferimento alla storia del vino o dell'azienda, raccomandazioni destinate ai consumatori, condizioni naturali o tecniche di viticoltura, di vendemmia o di elaborazione, altre indicazioni relative all'invecchiamento, alle condizioni sensoriali, dati analitici diversi dal titolo alcolometrico, colore del vino, indicazioni di provenienza complementari, segni grafici. Queste indicazioni non devono generare confusione con le indicazioni precedenti e con il disposto dell'articolo 1.4.

### **3.1.11. Dichiarazione nutrizionale**

3.1.11.1. Gli Stati membri dell'OIV possono richiedere la presentazione obbligatoria di tali informazioni ai sensi delle legislazioni nazionali.

Può essere indicata la dichiarazione nutrizionale completa.

Gli Stati membri dell'OIV possono limitare la dichiarazione nutrizionale presente sull'etichetta al valore energetico.

Gli Stati membri dell'OIV possono autorizzare la presentazione della dichiarazione nutrizionale completa mediante etichetta elettronica. Qualora la dichiarazione nutrizionale completa sia presentata mediante etichetta elettronica, il valore energetico deve figurare anche sull'etichetta.

3.1.11.2. Il valore energetico da indicare va calcolato utilizzando i seguenti fattori di conversione:

- Carboidrati 4 kcal/g - 17 kJ/g,
- Proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g,
- Grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g,
- Alcol (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g,
- Acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g,
- Polioli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g.

3.1.11.3. Il valore energetico da indicare è un valore medio ottenuto sulla base di:

- Un'analisi di laboratorio,
- L'analisi del vino condotta dal produttore,
- Un calcolo basato su dati generalmente stabiliti e accettati (come i dati specifici di uno Stato membro dell'OIV),
- O qualsiasi futura tabella di conversione di riferimento dell'OIV specifica per la tipologia di vino in base al titolo alcolometrico e al contenuto zuccherino.

3.1.11.4. Considerato che i vini non contengono grassi e sale in quantità misurabili e che possono contenere solo tracce di proteine, nella dichiarazione nutrizionale la quantità di questi nutrienti può essere indicata:

- Utilizzando il valore "0",
- O sostituendola con una dicitura del tipo 'Contiene quantità trascurabili di...' apposta in prossimità della dichiarazione nutrizionale.

### **3.12. Elenco degli ingredienti**

3.12.1. Gli Stati membri dell'OIV possono richiedere la presentazione obbligatoria di tali informazioni ai sensi delle legislazioni nazionali.

Gli Stati membri dell'OIV possono richiedere che sia riportato in etichetta un elenco degli ingredienti in cui figurino tutti gli ingredienti ai sensi della definizione dell'articolo 1.1.

Gli Stati membri dell'OIV possono autorizzare la presentazione dell'elenco degli ingredienti mediante etichetta elettronica.

3.12.2. I coadiuvanti tecnologici descritti nel *Codex enologico internazionale* dell'OIV non devono figurare nell'elenco degli ingredienti, fatti salvi gli articoli 2.3 e 4.5.

3.12.3. L'elenco degli ingredienti a norma del secondo paragrafo dell'articolo 3.1.12.1 deve essere presentato fatti salvi gli articoli 2.3 e 4.5.

## **4. PRESENTAZIONE DELLE INDICAZIONI**

### **4.1. Campo visivo**

Le indicazioni della denominazione commerciale, del titolo alcolometrico, del contenuto netto e del paese d'origine devono figurare in un unico campo visivo, senza pregiudizio di specifiche disposizioni meno restrittive per il mercato nazionale.

L'indicazione del nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio ai sensi del punto 2.6, delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze ai sensi del punto 2.3, del numero di lotto ai sensi del punto 2.7 e qualsiasi altra indicazione possono figurare su qualsiasi parte dell'etichetta.

Tuttavia, tutte le indicazioni di cui sopra possono essere ripetute in ogni parte dell'etichetta.

### **4.2. Lingua**

**4.2.1** La lingua utilizzata deve essere facilmente comprensibile per il consumatore.

**4.2.2** Se la lingua impiegata non risulta comprensibile per il consumatore al quale il vino è destinato, è necessario sostituire tale etichetta o aggiungerne un'altra sulla quale figurino le indicazioni obbligatorie di cui sopra, nella parte 2, nella lingua richiesta.

**4.2.3** Nei casi previsti all'articolo 4.2.2, le indicazioni obbligatorie devono rispecchiare fedelmente quelle presenti sull'etichetta originale.

**4.2.4** Ove necessario, per fornire una comunicazione efficace ai consumatori, l'informazione può essere presentata sotto forma di parole, simboli o combinazioni di parole e simboli.

Quando vengono usati simboli o combinazioni di parole e simboli, questi devono essere chiari, leggibili e non ambigui. I simboli devono essere conformi alle norme applicabili delle autorità competenti.

Le indicazioni obbligatorie descritte nella presente Norma devono essere indicate in etichetta sotto forma di parole.

Le indicazioni obbligatorie in etichetta possono essere accompagnate dall'uso di simboli.

### **4.3 Leggibilità**

Le indicazioni devono essere scritte in una dimensione e in un colore che risultino chiari, indelebili e ben leggibili da parte del consumatore in condizioni normali di acquisto e di utilizzo.

#### **4.4 Presentazione dell'indicazione del titolo alcolometrico**

Il titolo alcolometrico deve figurare con il simbolo “%” e con il termine "volume" o i simboli , "vol." o "vol" e può essere accompagnato dal termine “alcohol” o dai simboli “alc” o “alc.”

L'indicazione del titolo alcolometrico effettivo come percentuale in volume di prodotto deve essere espressa con al massimo una cifra decimale.

#### **4.5 Presentazione della presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze**

Il nome della sostanza nota per provocare allergie o intolleranze deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, se presente sull'etichetta, oppure, in assenza di un elenco degli ingredienti, deve essere preceduto dal termine "contiene".

La menzione della presenza di solfiti deve avere luogo sotto la forma "contiene solfiti", “contiene biossido di zolfo” o altre espressioni o simboli equivalenti.

#### **4.6 Presentazione del volume nominale**

Il volume nominale è espresso in una delle seguenti unità di volume: litro (l) o (L), centilitro (cL), millilitro (mL); viene scritto in cifre e completato dal simbolo o dall'indicazione per esteso dell'unità scelta.

Il volume così indicato può essere seguito da una dicitura facente riferimento ad un altro sistema di misura (per esempio, il sistema imperiale), a condizione che non ne derivi alcuna confusione sulla quantità presentata all'acquirente.

#### **4.7 Presentazione del paese d'origine**

L'indicazione è segnalata da un sostantivo o un aggettivo associato alla parola "vino" o in qualunque altro modo con un'espressione del tipo “prodotto di...”.

Nei due casi previsti al punto 2.5.2, vengono utilizzate le diciture:

- “miscela di vini di...” o qualsiasi altra espressione analoga qualora il vino sia il risultato della miscela di vini di diversi paesi;
- “vino ottenuto in... da uve raccolte in...” o qualsiasi altra espressione analoga qualora il vino sia stato vinificato in un paese diverso da quello dove è stata raccolta l'uva.

In ogni caso, la presentazione dei paesi deve rispettare l'ordine decrescente delle proporzioni dell'assemblaggio.

Questa disposizione non pregiudica la normativa in materia doganale.



## 4.8 Presentazione del nome e dell'indirizzo del responsabile del preimballaggio

Il nome e l'indirizzo del responsabile del preimballaggio, di cui al punto 2.6, devono essere riportati con una formula del tipo "imbottigliato da" o "messo in bottiglia da" o "confezionato da" [nome del responsabile] a [indirizzo del responsabile].

Il nome del responsabile del preimballaggio, qualora questi deleghi quest'operazione, viene espresso tramite una formula del tipo "imbottigliato per" o "imbottigliato per... da...".

Nel caso previsto al punto 2.6.3, il nome e l'indirizzo dell'importatore devono essere riportati da una formula del tipo "importato da..." o "importato e imbottigliato da..." [nome dell'importatore] a [indirizzo dell'importatore].

## 4.9. Presentazione della dichiarazione nutrizionale

4.9.1. Gli Stati membri dell'OIV possono consentire la presentazione della dichiarazione nutrizionale completa mediante etichetta elettronica. Qualora la dichiarazione nutrizionale completa sia presentata mediante etichetta elettronica, il valore energetico deve figurare anche sull'etichetta.

4.9.2. Le informazioni sul valore energetico vanno espresse in kJ e kcal per 100 mL. Inoltre, questa informazione può essere fornita per razione indicata sull'etichetta o per porzione, ammesso che sull'imballaggio sia indicato il numero totale di porzioni.

4.9.3. L'indicazione del valore energetico può essere riportata con un numero seguito dall'unità di misura. Il valore numerico del contenuto energetico può essere preceduto dal simbolo internazionale "E".

## 4.10. Presentazione dell'elenco degli ingredienti

4.10.1. L'elenco degli ingredienti deve essere introdotto o preceduto da un titolo appropriato che consista nel termine "ingredienti" o che comprenda tale termine.

4.10.2. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente in base al loro peso iniziale usato al momento dell'elaborazione del vino. Tale requisito non si applica agli ingredienti al di sotto del 2% del peso iniziale.

4.10.3. L'elenco degli ingredienti contiene i seguenti punti:

- Il termine "uva"<sup>6</sup> o "mosto d'uva"<sup>7</sup> quando sono stati usati uva o mosto d'uva come materia prima nella produzione del vino,

---

<sup>6</sup> Definito nella scheda I.1.1.1 del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV.

<sup>7</sup> Definito nella scheda I.2.1 del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV.

- Il termine “mosto d'uva concentrato”<sup>8</sup> quando è stato usato mosto d'uva concentrato e/o mosto d'uva concentrato rettificato<sup>9</sup>,
- L'elenco degli additivi usati<sup>10</sup>,
- Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori di acidità” e “stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti utilizzando l'espressione “contiene... e/o”, seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale,
- Gli additivi appartenenti alla categoria “gas d'imballaggio”<sup>11</sup> possono essere sostituiti nell'elenco degli ingredienti dalla dicitura specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva”,
- Gli altri ingredienti non contemplati nei paragrafi precedenti devono essere indicati conformemente alla legislazione nazionale.

4.10.4. Le sostanze note per provocare allergie o intolleranze, comprese le allergie indicate nell'articolo 2.3, presenti nel prodotto finale, devono essere indicate nell'elenco degli ingredienti ed evidenziate attraverso un tipo di carattere, dimensione, stile o colore di sfondo che le contraddistingua chiaramente.

I requisiti per la presentazione degli allergeni in etichetta, di cui all'articolo 4.5, rimangono invariati. Se l'elenco degli ingredienti è presentato mediante etichetta elettronica, gli allergeni devono sempre essere riportati in etichetta.

4.10.5. Il termine “solfiti” può designare tutte le sostanze consentite dal *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV il cui uso può comportare la presenza di biossido di zolfo nel vino.

4.10.6. Gli additivi devono essere designati con il nome della categoria funzionale a cui appartengono, seguito dal loro nome specifico oppure, se del caso, dal numero SIN.

La presenza degli additivi nel vino deve essere indicata in etichetta mediante le seguenti categorie funzionali, insieme al nome specifico o al numero identificativo riconosciuto, come quello del Sistema internazionale di numerazione del Codex Alimentarius (CAC/GL 36-1989):

- Regolatori di acidità,
- Conservanti,
- Antiossidanti,
- Stabilizzanti,
- Gas d'imballaggio.

---

<sup>8</sup> Definito nella scheda I.2.3 del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV.

<sup>9</sup> Definito nella scheda I.2.4 del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV.

<sup>10</sup> Definito nella scheda 0.1 del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV.

<sup>11</sup> Categoria funzionale additivi alimentari

Qualora un additivo appartenga a più di una categoria funzionale, va indicata la categoria funzionale corrispondente alla funzione principale nel vino in questione.